



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.

ORIGINALE

NR. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **duemiladiciotto**, addì **due** del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		pres.	ass.
1.	CATTANEO Michele	X	
2.	GASPARRI Elena	X	
3.	VIGNATI Maria Carla	X	
4.	SCHIESARO Daniel	X	
5.	RUDONI Enrico	X	
6.	MATERA Francesco	X	
7.	MONTAGNA Teresa	X	
8.	CIMMARRUSTI Vito	X	
9.	BOBONI Anita	X	

		pres.	ass.
10.	IELO Gilles André	X	
11.	CASATI Riccardo	X	
12.	MAGISTRALI Paolo	X	
13.	TRIPEPI Ferdinando	X	
14.	CASATI Bernardo	X	
15.	CRUGNOLA Gianluca	X	
16.	OGGIONI Massimo	X	
17.	TURCONI Maurizio	X	

TOTALI

17	0
-----------	----------

	pres.	ass.
LAINO Marianna (assessore esterno)	X	

Partecipa Il Vice Segretario *D.ssa Patrizia Santambrogio*.

il Presidente CC, cons. *Dott.ssa Vignati Maria Carla*, constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all'ordine del giorno:

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 02/02/2018

CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 24/03/2017 "Approvazione aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) dell'anno 2017" con la quale sono state confermate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con propria delibera n. 20/2016 di seguito indicate:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: 0,895%;
2. per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): 0,895%;
3. per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": 0,895%
4. per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: 0,600%;
5. per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: 1,060%;

Visto l'art. 1 – comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 la quale ha stabilito che all'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «,2017 e 2018»; e quindi recita:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2015 con propria deliberazione n. 22/2015 e già confermate per l'anno 2016 con propria deliberazione n.20/2016 e per l'anno 2017 con propria deliberazione n.17/2017.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 il quale stabilisce che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1 .”*

Visti altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabiliscono le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) approvate con propria delibera n. 22/2015 e già confermate con proprie deliberazioni n. 20/2016 e n. 17/2017.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Vista la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n.16 del 16/01/2018 avente ad oggetto: *“Proposta al consiglio “conferma aliquote dell'imposta municipale propria (imu) per l'anno 2018”;*

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Sentite le commissioni consiliari congiunte urbanistica/lavori pubblici e affari generali del 20/01/2018;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica ed il parere espresso dal Responsabile dell'area economica finanziaria per la regolarità contabile, allegati agli atti d'ufficio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del Cons. Crugnola Gianluca (Capogruppo Noi per Rescaldina);

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri assenti: 0

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 3 Casati Bernardo, Crugnola Gianluca, Oggioni Massimo

Astenuti: 1 Turconi Maurizio

D E L I B E R A

1) Di confermare, come segue, le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018, approvate per l'anno 2015 con propria delibera n. 22/2015 e già confermate per l'anno 2016 con propria delibera n. 20/2016 e per l'anno 2017 con propria delibera n. 17/2017:

- per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,895%**;
- per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): **0,895%**;
- per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": **0,895%**
- per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,600%**;
- per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: **1,060%**;

2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli:13

Voti contrari: 0

Consiglieri astenuti: 4 Casati Bernardo,Crugnola Gianluca,Oggioni Massimo,Turconi Maurizio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CC
Dott.ssa Vignati Maria Carla
Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente